

IV

**DOSSIER DI DOCUMENTAZIONE E ANALISI N. 9/2014
A CURA DELL'UFFICIO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90
(MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI)***

Roma, 3 luglio 2014

Indice

1. Il PCT nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari)
2. Altre disposizioni in materia di giustizia civile (Ufficio per il processo, aumenti al contributo unificato, vendita forzata)
3. Testo a fronte delle modifiche intervenute in materia di processo civile telematico, notificazioni a mezzo P.E.C. e contributo unificato
4. Novità e criticità in materia di disciplina del processo amministrativo
5. Testo a fronte delle modifiche apportate al codice del processo amministrativo.
6. Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 - Estratto del Titolo IV (*Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico*)

Elenco Dossier pubblicati dall'Ufficio Studi al 3 luglio 2014

Composizione Ufficio studi

* Dossier a cura di Silvia Izzo, con la supervisione di Giuseppe Colavitti.

**IL PCT NEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90
(MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI)***

Sommario: 1. Premessa. - 2. Entrata in vigore PCT (art. 44). - 2.1. I procedimenti in Corte d'Appello (art. 44, comma 2). - 3. Momento di perfezionamento del deposito telematico (art. 51, comma 2). - 3.1. Modifiche opportune in sede di conversione. - 4. Istituzione di un domicilio digitale (art. 52, comma 1, lett. b). - 4.1. Modifiche opportune in sede di conversione - 5. Copie informatiche (art. 52, comma 1, lett. a). - 6. Disposizioni di modifica del CPC in relazione alle previsioni del PCT. - 6.1. Modifiche opportune in sede di conversione - 7. Il PCT come modello espansivo.

1. PREMESSA

Il D.L. 24 giugno 2014 n. 90, in un'ottica di semplificazione, detta numerose disposizioni dirette ad incidere sull'efficienza del processo nonché a disciplinare taluni aspetti relativi al regime di obbligatorietà ed efficacia del processo civile telematico (PCT).

Di seguito una prima analisi delle disposizioni di immediato impatto sul PCT, contenute nel Titolo IV (*Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico*), Capo II (*Disposizioni per garantire l'effettività del processo civile telematico*).

2. ENTRATA IN VIGORE PCT (ART. 44)

L'art. 44 del D.L. Semplificazione e Trasparenza (*Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali*) interviene sui tempi di entrata in vigore del processo civile telematico (d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni in l. n. 221/2012).

In particolare il deposito telematico degli atti *diversi* da quelli introduttivi per i processi di competenza del **tribunale ordinario**:

è obbligatorio a partire dal 30 giugno 2014 per i procedimenti diversi dalla domanda di ingiunzione (art. 16-*bis* comma 4, d.l. n. 179/2012, avente la medesima rubrica dell'art. 76 D.L. Semplificazione e Trasparenza) «inizialti» a partire da tale data¹;

è obbligatorio a partire dal 31 dicembre 2014 per i procedimenti diversi dalla domanda di ingiunzione (art. 16-*bis* comma 4, d.l. n. 179/2012) già pendenti al 30 giugno 2014;

* La presente nota è stata redatta da Silvia Izzo con la supervisione di Giuseppe Colavitti.

¹ Il momento della pendenza va, chiaramente, individuato ai sensi dell'art. 39 c.p.c.

per questi ultimi, tuttavia, il deposito telematico di atti e documenti **è comunque possibile** «e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità».

Rimane ferma l'obbligatorietà al 30 giugno per il procedimento per decreto ingiuntivo (d) ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 4 del d.l. n. 179 del 2012 che si riporta: «per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».

Con successivi decreti ministeriali² il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, **potrà individuare i tribunali nei quali anticipare «il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico» nei procedimenti civili pendenti alla data del 30 giugno 2014** anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti (e).

In buona sostanza, a partire dal 30 giugno 2014, vi saranno procedimenti di primo grado in cui il PCT sarà obbligatorio (a, d), altre in cui si potrà optare per il regime in parola (c).

La definitiva entrata in vigore delle previsioni obbligatorie è fissata per il 31 dicembre 2014 (b) salva l'anticipazione eventualmente disposta con successivi d.m. (e)

Ai sensi dell'art. 44, comma 2, lett. a, l'obbligo di deposito telematico **non si applica ai difensori dipendenti delle PA** per la difesa in giudizio personale delle medesime.

2.1. I procedimenti in Corte d'Appello (art. 44, comma 2, lett. c)

Introducendo un comma 9-*ter* all'art. 16 *bis* al d.l. n. 179/2012 prescrive **«a decorrere dal 30 giugno 2015»³** l'obbligatorietà dell'utilizzo delle forme del PCT anche che «nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello» con riferimento al «deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite».

Con successivi decreti ministeriali⁴ il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, **potrà individuare**

² «... Aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato. il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati» (comma 5).

³ Non deve ingannare il mancato riferimento ai procedimenti "iniziati" al 30 giugno 2015 (circonstanza che lascerebbe presumere l'immediata applicabilità - anche per i giudizi già pendenti alla stessa data - della prescrizione) atteso che la disposizione richiama il momento della pendenza nel periodo immediatamente successivo per definire il regime dell'anticipazione mediante d.m.

⁴ «... Aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato. il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati» (comma 5).

le Corti d'Appello nelle quali anticipare «il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico» nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti.

3. MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO DEL DEPOSITO TELEMATICO (ART. 51, COMMA 2)

L'art. 51 D.L. Semplificazione e Trasparenza (*Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica*) individua come momento di perfezionamento del deposito degli atti telematici quello indicato dalla ricevuta di **avvenuta consegna**. In particolare, si aggiunge al comma 7 dell'art. 16-*bis* del d.l. n. 179/2012 la previsione secondo la quale «il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma del codice di procedura civile [...]»⁵.

Il medesimo comma dispone, infine, che per i messaggi di posta elettronica di dimensioni esorbitanti è possibile effettuare un **invio multiplo** che si intende tempestivo ove eseguito «entro la fine del giorno di scadenza».

3.1. Modifiche opportune in sede di conversione

Sarebbe preferibile ancorare il momento perfezionativo del deposito al momento della ricevuta di avvenuta accettazione del server di posta del gestore mittente e non quello della ricevuta di avvenuta consegna della PEC nei server Giustizia, in tale modo si eliminerebbe il necessario controllo manuale del cancelliere con disposizione maggiormente armonica rispetto alla giurisprudenza costituzionale in materia di notificazione e, più in generale, di trasmissione degli atti.

4. ISTITUZIONE DI UN DOMICILIO DIGITALE (ART. 52, COMMA 1, LETT. B)

L'art. 52, comma 1, lettera *b*) introduce l'art. 16-*sexies* al d.l. n. 79/2012, rubricato *Domicilio digitale*, il quale - ferme restando le disposizioni specifiche per il ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.) - rende residuale la notificazione in cancelleria⁶, individuando come regola generale per le notificazioni ad istanza di parte degli atti in materia civile al difensore quella «presso

⁵ Tale modifica parrebbe eliminare il conflitto di norme tra l'art. 16 *bis* n.7 del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella L. 221/2012 e l'art. 13 del DM 44/2011, che prevede lo slittamento del deposito al giorno successivo se la ricevuta di consegna dell'atto arriva dopo ore 14.00.

⁶ Utilizzabile «esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario» procedere alla notificazione presso il domicilio digitale.

l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis (*Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti*) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia» (cfr. D.M. Giustizia 21 febbraio 2011).

4.1. Modifiche opportune in sede di conversione

Per rendere più funzionale la disposizione sarebbe opportuna modificare l'art. 20 comma 6 del DM 44/2011 che consente la variazione dell'indirizzo pec in soli due archi temporali annui (1-31 luglio e 1-31 gennaio). In tal modo si farebbe fronte alle eventualità consistenti nel cambiamento di indirizzo conseguente al trasferimento ad altro Ordine territoriale, garantendo un costante aggiornamento dell'indirizzario PEC.

5. COPIE INFORMATICHE (ART. 52, COMMA 1, LETT. A)

L'art. 52, comma 1, lett. a) del D.L. Semplificazione e Trasparenza (*Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice*) introduce il comma 9-bis all'art. 16-bis del d.l. 179/2012.

Ivi in primo luogo si stabilisce il principio di equivalenza tra «copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti» ai quali si applica il PCT e i relativi originali, «anche se prive della firma digitale del cancelliere».

In secondo luogo, con previsione specificamente dedicata al PCT, si stabilisce che «il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale» possano estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti in parola ed attestare «la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico»⁷.

Di conseguenza si dispongono modifiche al T.U. sulle spese di giustizia volte a disporre l'esenzione dal diritto di copia (comma 2). Tutti gli atti del PCT, proprio perché si presentano in formato digitale (e firmati digitalmente) e sono inseriti nel relativo sistema di gestione, risultano esentati dall'incombente, rappresentando duplicati digitali del documento originale.

⁷ Restano esclusi i provvedimenti giurisdizionali «che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice».

6. DISPOSIZIONI DI MODIFICA DEL CPC IN RELAZIONE ALLE PREVISIONI DEL PCT

L'art. 45 introduce modifiche al codice di procedura civile in materia di atti processuali che incidono o sono rese necessarie dalla gestione telematica del contenzioso civile.

L'art. 45 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto degli atti di parte, di sottoscrizione del processo verbale e di della sentenza) risolve il problema della **sottoscrizione del verbale d'udienza** redatto in modalità informatica da parte del testimone e del consulente tecnico. La norma da un lato modifica il secondo comma dell'art. 207 c.p.c. (**Processo verbale dell'assunzione [dei mezzi di prova]**), prevedendo che l'unica sottoscrizione necessaria è quella del cancelliere il quale nel caso di «altri intervenuti» all'udienza, dà ai medesimi «lettura del processo verbale»⁸.

Analogamente si dispone all'art. 126 c.p.c. (*Contenuto del processo verbale*)⁹.

A questo proposito va precisato che la disposizione novellata non prevale su quelle che specificamente richiedono la sottoscrizione del giudice (es. 281-sexies per la sentenza resa a seguito di trattazione orale).

Con modifica apportata all'art. 133, comma 2 c.p.c. (*Pubblicazione e comunicazione della sentenza*), il biglietto di cancelleria con il quale il cancelliere dà atto alle parti del deposito della sentenza è destinato a contenere l'intero testo della medesima e non più soltanto il dispositivo.

6.1. Modifiche opportune in sede di conversione

a) In ordine all'art. 126 c.p.c.

Fermo restando l'apprezzamento rispetto alla modifica dell'art. 207, la previsione dell'art. 126 non risulta appieno comprensibile né necessaria.

Difatti, la sottoscrizione del cancelliere non tiene conto della specificità di taluni verbali - come quelli di conciliazione giudiziaria - che più propriamente necessitano della sottoscrizione del giudice che vi provvede. Inoltre la disposizione non tiene conto della evidente situazione di carenza di personale di cancelleria degli uffici giudiziari. Sarebbe allora più opportuno disporre nel senso che sia il giudice a sottoscrivere il verbale, quantomeno in assenza del cancelliere.

⁸ « [...] b) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: «il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale».

⁹ Il quale attualmente dispone: «Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione».

b) In ordine all'art. 133 c.p.c.

Va precisato che la comunicazione del testo integrale della decisione giudiziaria non è idonea a far decorrere i termini brevi per l'impugnazione. La modifica apportata ai contenuti della comunicazione di cancelleria non prevale sulla chiara disposizione dell'art. 285 c.p.c a tenore del quale «La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170». Ove il legislatore ha inteso disporre diversamente lo ha fatto espressamente (cfr., ad esempio, art. 47 c.p.c per il regolamento di competenza; art. 348-ter c.p.c. per l'inammissibilità dell'appello¹⁰), né è ovviamente possibile dedurre in via interpretativa una causa di inammissibilità dell'impugnazione¹¹.

Pertanto, deve necessariamente e nettamente dissentirsi dall'interpretazione offerta, con circolare del 27 giugno u.s., dalla Direzione Generale della Giustizia Civile secondo la quale «l'invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento» è idoneo a «far decorrere i termini per l'impugnazione».

È, perciò, fortemente auspicabile che in sede di conversione del d.l. tale profilo venga chiarito.

7. IL PCT COME MODELLO ESPANSIVO

Il PCT si pone quale modello a vocazione generale. Con tempi e modalità diverse, difatti, le forme del processo digitale vengono estese al processo amministrativo (art. 38 che dispone che entro 60 gg. venga data attuazione alla previsione dell'art. 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104¹²) che e a quello tributario (art. 49).

¹⁰ E ancora, ai sensi dell'art. 8 l. 10 luglio 1930 n. 1078, con riferimento al ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello, emessa sul reclamo avverso le decisioni dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici (cfr. Cass. civ., sez. II, 16-03-2007, n. 6165).

¹¹ Tale soluzione è confermata, sia pur con qualche oscillazione, dalla giurisprudenza di legittimità. Cfr., ad es., Cass. civ., sez. I, 07-05-2003, n. 6924, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, secondo la quale «le notificazioni della sentenza di primo grado compiute d'ufficio dalla cancelleria non sono idonee a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, non sussistendo ragioni particolari che, in difetto di un'espressa previsione di legge, consentano di derogare al principio dettato dall'art. 285 c.p.c.»; Cass. civ., sez. III, 26-03-2009, n. 7340, in materia di sentenze non definitive; Cass. civ., sez. III, 04-12-2002, n. 17178, in materia di sanzioni disciplinari notarili.

¹² Con d.p.r. Ai sensi dell'art. 13 (Processo telematico): 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali.

**ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE
(UFFICIO PER IL PROCESSO, AUMENTI AL CONTRIBUTO UNIFICATO,
VENDITA FORZATA)***

Sommario: 1. L'Ufficio per il processo. - 2. Gli aumenti del contributo unificato. - 3. Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche.

1. L'UFFICIO PER IL PROCESSO

Inserendo un art. 16-*octies* al d.l. n. 79/2012 (convertito con modificazioni in l. n. 221/2012) il d.l. n. 90/2014 stabilisce che **presso le corti di appello e i tribunali ordinari**, vengano istituite «strutture organizzative denominate "ufficio per il processo"», «al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».

In tali strutture verrà impiegato il personale di cancelleria, nonché i laureati in giurisprudenza che svolgono il tirocinio formativo previsto dall'art. 73 del d.l. n. 69/2013 (convertito con modificazioni in l. 79/2013) ovvero quello professionale di cui all'art. 37, comma 5 del d.l. n. 98/2011 (convertito con modificazioni in l. n. 111/2011).

È poi specificato che del medesimo "ufficio" «fanno parte» i giudici ausiliari presso i le corti d'appello (istituiti con d.l. n. 69/2013) e i giudici ordinari di Tribunale.

Dalla disposizione non è dato comprendere come funzionerà la struttura e come verranno realizzati gli attesi risultati di riduzione della durata del processo e di efficiente gestione delle tecnologie, in quanto l'attuazione della previsione è affidata al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministro della giustizia «nell'ambito delle rispettive competenze», ponendo loro, come unico criterio direttivo, l'assenza di 'nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. GLI AUMENTI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

L'art. 53 del d.l. n. 90 dispone un aumento del contributo unificato, stimabile in circa il 15%, per i processi civili. La finalità dichiarata consiste nel far fronte alle minori entrate conseguenti all'abolizione dei diritti di copia disposta dall'art. 52. Il comma 2 del medesimo art. 53 attribuisce al Ministero dell'Economia la facoltà di apportare ulteriori modifiche al contributo unificato in caso di necessità per la copertura finanziaria evidenziate dal monitoraggio delle minori entrate.

* La presente nota è stata redatta da Silvia Izzo con la supervisione di Giuseppe Colavitti.

Di seguito una tabella riepilogativa degli aumenti:

Valore della causa	C.U. previgente	C.U. modificato
Controversie di valore non superiore a € 1.100,00	37 euro	43 euro
Controversie di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00	85 euro	98 euro
Controversie di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00	206 euro	237 euro
Controversie di valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00	450 euro	518euro
Controversie di valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00	660 euro	759 euro
Controversie di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00	1056 euro	1214 euro
Controversie di valore superiore a € 520.000,00	1466 euro	1486 euro
Per i processi di esecuzione immobiliare	242	279
Altri processi esecutivi	121	139, 50
Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500		43
Per i processi di opposizione agli atti esecutivi	146	168
Per la procedura fallimentare	740	851

3. VENDITA DELLE COSE MOBILI PIGNORATE CON MODALITÀ TELEMATICHE

L'art. 53, per le vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l., dispone che tutti i pagamenti relativi al procedimento di vendita forzata, **siano effettuati con modalità telematiche**, «salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura».

**TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE INTERVENUTE IN MATERIA
DI GIUSTIZIA CIVILE, PROCESSO CIVILE TELEMATICO,
NOTIFICAZIONI A MEZZO P.E.C.***

TESTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI	TESTO DELLE DISPOSIZIONI MODIFICATE DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90
<p align="center">LEGGE 21 GENNAIO 1994, N. 53 FACOLTÀ DI NOTIFICAZIONI DI ATTI CIVILI, AMMINISTRATIVI E STRAGIUDIZIALI PER GLI AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI</p> <p align="center">modificato dall'art. 46, D.L. 90/2014 (<i>Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53</i>)</p>	
<p align="center">Art. 1</p> <p>1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.</p>	<p align="center">Art. 1</p> <p>1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.</p>

* Testo realizzato da Nicola Cirillo e Riccardo Cremonini con la supervisione di Giuseppe Colavitti.

<p style="text-align: center;">Art. 3 bis</p> <p>1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 bis</p> <p><i>Identico</i></p>
<p>2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:</p> <p>a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;</p>	<p>5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:</p> <p>a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;</p>

<p>b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;</p> <p>c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;</p> <p>d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;</p> <p>e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;</p> <p>f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;</p> <p>g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.</p>	<p>b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;</p> <p>c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;</p> <p>d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;</p> <p>e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;</p> <p>f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;</p> <p>g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.</p>
<p>6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p><i>Identico</i></p>
<p>2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consi-</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>glio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.</p>	
<p>3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell'ordine il registro di cui all'articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi.</p>	<p><i>Identico</i></p>
	<p>4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.</p>
<p>Art. 10</p> <p>1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici.</p>	<p>1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici. il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non è dovuto.</p>
<p>2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili.</p>	<p><i>Identico</i></p>

DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221

Art. 16

(Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)

modificato dall'art. 47 (*Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione*) D.L. 90/2014

12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.

12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, **entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il 30 novembre 2014** l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.

Art. 16-bis

(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

modificato dagli artt. 44 (*Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali*), 51 (*Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica*), e 52 (*Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice*) D.L. 90/2014

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno

<p>2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.</p>	<p>2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per i difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.</p>
<p>2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ri-</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>cezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.</p>	
<p>5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.</p>	<p>5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4 fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.</p>
<p>6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore</p>	<p>7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore</p>

<p>di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.</p>	<p>di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.</p>
<p>8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.</p>	<p><i>Identico</i></p>
	<p>9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche</p>

	<p>duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale.</p> <p>Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.</p>
	<p>9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi</p>

	<p>natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16-<i>quater</i> (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53)</p> <p style="text-align: center;">modificato dall'art. 46, D.L. 90/2014 (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53)</p>	
<p>1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «effettuata a mezzo del servizio postale»;</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: «di cui all'articolo 1 deve» sono sostituite dalle seguenti: «che procede a norma dell'articolo 2 deve»;</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>c) all'articolo 3, il comma 3-<i>bis</i> è abrogato;</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>d) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: «Art. 3-<i>bis</i>. - 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>

esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994".

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del de-

<p>stinatario; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2. 6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo»;</p>	
<p>e) all'articolo 4, comma 1, le parole: «a mezzo posta elettronica certificata, ovvero» sono soppresse;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>f) all'articolo 5, il comma 1 è abrogato;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>g) all'articolo 6, comma 1, le parole: «la relazione di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9»;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>h) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata»;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>i) all'articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>l) all'articolo 10, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo prece-</p>	<p><i>Identico</i></p>

dente si provvede mediante sistemi telematici».	
2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all'adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.	<i>Identico</i>
3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.	<i>Identico</i>
	3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.
Articolo 16- <i>sexies</i> (<i>Domicilio digitale</i>) Introdotto dall'art. 52, D.L. 90/2014 (<i>Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice</i>)	
	1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile. quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite. ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-<i>bis</i> del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia

D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546
DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO

modificato dall'art. 49 (*Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato*) d.l. 90/2014

Articolo 16
(*Comunicazioni e notificazioni*)

1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso. Le comunicazioni all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della commissione tributaria. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.

Identico

1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo **nei procedimenti nei quali**

	la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa può indicare l'indirizzo di posta al quale vuoi ricevere le comunicazioni.
2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17.	<i>Identico</i>
3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.	<i>Identico</i>
4. L'ufficio del Ministero delle finanze e l'ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.	<i>Identico</i>
5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.	<i>Identico</i>
Articolo 17 <i>(Luogo delle comunicazioni e notificazioni)</i>	
1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della resi-	<i>Identico</i>

<p>denza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.</p>	
<p>2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.</p>	<p><i>Identico</i></p>
	<p>3-bis. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.</p>
<p style="text-align: center;">D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 TESTO UNICO IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA</p> <p style="text-align: center;">modificato dall'art. 49, co. 2 (<i>Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato</i>) e 52, co. 2 (<i>Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice</i>) d.l. 90/2014</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 40 (<i>Determinazione di nuovi supporti e degli importi</i>)</p>	
<p>1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato</p>	<p><i>Identico</i></p>

e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.	
1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.	<i>Identico</i>
1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.	<i>Identico</i>
	1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.
	1-quinquies. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Articolo 248 (Invito al pagamento)	
1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.	<i>Identico</i>

<p>2. L'invito è notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, e depositato presso l'ufficio.</p>	<p>2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio.</p>
<p>3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Articolo 268 (Diritto di copia autentica)</p>	
<p>1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.</p>	<p><i>Identico</i></p>
	<p>1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221</p>
<p>Articolo 269 (Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)</p>	
<p>1. Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico</p>	<p><i>Identico</i></p>
	<p>1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.</p>

LEGGE 23 OTTOBRE 1960, N. 1196
ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE
GIUDIZIARIE E DEI DATILOGRAFI

modificato dall'art. 51 (*Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica*) d.l. 90/2014

Articolo 162
(*Orario di ufficio*)

Le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e segreterie interessate.

Le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e segreterie interessate. **Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno tre ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate**

L'orario giornaliero di servizio ha la durata di sei ore in ciascun giorno feriale.

Identico

Il presidente della Corte e il procuratore generale possono stabilire che tale orario sia diviso in due periodi.

Identico

Quando le esigenze dell'ufficio lo richiedano il funzionario o l'impiegato è tenuto a prestare servizio, con il diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in giorni o in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.

Identico

NOVITÀ E CRITICITÀ IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO*

Sommario: 1. Le modifiche in materia di giustizia amministrativa. - 2. Processo amministrativo telematico. - 3. Comunicazioni e notificazioni per via telematica. - 4. Criticità. Spese di giudizio. - 4.1. Appalti pubblici.

1. LE MODIFICHE IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*" sono inserite anche delle disposizioni che modificano il codice del processo amministrativo, che si indicano sinteticamente di seguito.

Le modifiche relative al codice del processo amministrativo sono contenute nel Titolo IV recante "*Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico*", al Capo I recante "*Processo amministrativo*" (artt. 38-43).

Si tratta, in realtà, di soli 4 articoli in quanto, seppure inseriti nel capo I del Titolo IV, l'art. 39 contiene delle modifiche al d.lgs. n. 163/2006 ("*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*") e l'art. 43 riguarda l'informatizzazione del processo contabile.

2. PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

L'art. 38 prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 13 dell'Allegato 2 al d.lgs. n. 104/2010 (con il quale "*sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali*") sia adottato **entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

* La presente nota è stata redatta da Francesca Romani con la supervisione di Giuseppe Colavitti.

3. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI PER VIA TELEMATICA

Si segnala inoltre che l'art. 42 (recante "Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo") del D.L. n. 90/2014 contiene l'inserimento nell'art. 16 (recante "Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica") del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012, del comma 17-*bis* in base al quale "*Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo*".

Si riporta il testo **dell'art. 16** come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 90/2014 con evidenziati in grassetto i commi di detto articolo che andranno applicati anche nell'ambito del processo amministrativo.

1. All'articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «in carta non bollata» sono soppresse.

2. All'articolo 149-*bis*, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».

3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo»;

b) al secondo comma le parole: «Esse contengono» sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;

c) al secondo comma le parole: «ed il nome delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»;

d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».

4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.

8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.

9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;

c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;

d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello.

10. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando:

a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo;

b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.

11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.

13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8.

14. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-*ter*. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile».

15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013.

16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo.

4. CRITICITÀ. SPESE DI GIUDIZIO

Si rileva innanzitutto che **in materia di spese di giudizio** appare a dir poco **inopportuno** l'inserimento della previsione in base alla quale il giudice può "in ogni caso" - ossia a prescindere dall'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile in tema di spese del giudizio richiamate dalla prima parte del comma 1 del novellato art. 26 (articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97) - e "anche d'ufficio" condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di "una somma equitativamente determinata", quando la decisione è fondata su "ragioni manifeste".

Ciò in quanto in questo modo viene attribuito un potere eccessivamente discrezionale al Giudice amministrativo che, se non esercitato in maniera prudente, potrebbe trasformarsi in arbitrio e in una specie di strumento punitivo a scapito della classe forense. Risultano infatti eccessivamente indeterminati i concetti di "ragioni manifeste" e di "somma equitativamente determinata".

Tale previsione appare, inoltre, **non necessaria** in quanto da un lato il primo comma dell'art. 26 già prevede non solo che nella condanna alle spese il Giudice debba applicare le richiamate disposizioni del c.p.c. ma anche che debba essere tenuto anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2 cpa.

D'altro lato, inoltre, il secondo comma del medesimo art. 26 prevede la possibilità che anche nell'ambito del giudizio amministrativo il Giudice possa condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria (in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio) quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio.

Sembra quindi non necessaria l'introduzione della previsione di cui al D.L. n. 90/2014 in quanto il Giudice amministrativo appare già fornito di tutti gli strumenti necessari ai fini della decisione in ordine alle spese di giustizia.

Sempre **in materia di spese di giudizio** si rileva che l'inserimento della previsione in base alla quale in caso di condanna per lite temeraria nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 **l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto**, ove superiore al limite fissato nel medesimo comma 2 dell'art. 26 (ossia il quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio) appare sproporzionata in quanto in molti casi l'uno per cento del valore del contratto è una somma molto elevata e potrebbe quindi anche non essere sopportabile dalle imprese che hanno partecipato alla gara e che intendessero presentare ricorso.

Inoltre non è neanche indicato in base a quali parametri il Giudice debba graduare la misura della detta sanzione pecuniaria.

In ogni caso tale previsione, avendo una evidente funzione deflattiva del contenzioso in materia di appalti pubblici, appare incostituzionale per viola-

zione del diritto di difesa di cui agli artt. 24 e 111 Cost., del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e del diritto alla tutela davanti ad un giudice terzo e imparziale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione di cui agli artt. 103 e 113 Cost.

4.1. Appalti pubblici

Si rileva, inoltre che appare non condivisibile l'inserimento della previsione in base alla quale, in materia di appalti pubblici, il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne subordina l'efficacia alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione, salvo che ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni" specificamente indicate nella motivazione dell'ordinanza che concede la misura cautelare.

In primo luogo non è dato comprendere in base a quali parametri il Giudice amministrativo debba determinare la misura della detta cauzione.

In secondo luogo, subordinare la concessione di una misura cautelare, che per sua natura riveste i caratteri della necessità e della urgenza, alla prestazione di una cauzione appare contrario ai principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 103, 111 e 113 sopra già richiamati.

TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO	DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90
Art. 120 <i>Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)</i>	Art. 120 come modificato dall'art. 40 <i>(Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici)¹</i>
1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.	<i>Identico</i>

¹ Le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

<p>2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 65 e all'articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi, si applica l'articolo 119.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4. Quando è impugnata l'aggiudicazione definitiva, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine dell'operatività della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>5. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi,</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall'articolo 42.</p>	
<p>6. Quando il giudizio non è immediatamente definito ai sensi dell'articolo 60, l'udienza di merito, ove non indicata dal collegio ai sensi dell'articolo 119, comma 3, è immediatamente fissata d'ufficio con assoluta priorità.</p>	<p>6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.</p>
<p>7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti processuali.</p>	<p><i>Identico</i></p>

	<p>8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne subordina l'efficacia alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate nella motivazione dell'ordinanza che concede la misura cautelare. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119.</p>
<p>9. Il dispositivo del provvedimento con cui il tribunale amministrativo regionale definisce il giudizio è pubblicato entro sette giorni dalla data della sua deliberazione.</p>	<p>9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro venti giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.</p>
<p>10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all'articolo 74.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10 si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appello avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza.</p>	<p><i>Identico</i></p>

Art. 26 (Spese di giudizio)	Art. 26 come modificato dall'art. 41 (Misure per il contrasto all'abuso del processo)
<p>1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2.</p>	<p>1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2. In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste.</p>
<p>2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione.</p>	<p>2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione.</p>

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90

ESTRATTO DEL TITOLO IV (MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO)

CAPO I
PROCESSO AMMINISTRATIVO

Art. 38 - Processo amministrativo digitale

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si può procedere in assenza dello stesso.

Art. 39 - Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte».

2. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente: «1-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-*bis*, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 40 - Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici

1. All'articolo 120 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni»; b) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne subordina l'efficacia alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate nella motivazione dell'ordinanza che concede la misura cautelare. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119»; c) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro venti giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 41 - Misure per il contrasto all'abuso del processo

1. All'articolo 26 dell'allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste», b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite».

Art. 42 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo

1. All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente: «17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo».

Art. 43 - Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile

1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con modalità informatiche e telematiche e i relativi atti processuali sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva, l'integrità dei contenuti e la riservatezza dei dati personali, in conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le relative regole tecniche e procedurali sono stabilite con i decreti di cui all'articolo 20 *bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-*ter* e 16-*quater* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1.

3. Il pubblico ministero contabile può effettuare, secondo le regole stabilite con i decreti di cui al comma 1, le notificazioni previste dall'ordinamento direttamente ad uno degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITÀ DEL PROCESSO TELEMATICO

Art. 44 - Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

2. All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente»; b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del

deposito telematico»; c) dopo il comma 9-*bis*, introdotto dall'articolo 52, comma 1, lettera a), del presente decreto, è aggiunto il seguente: «9-*ter*. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico».

Art. 45 - Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale»; b) all'articolo 133, secondo comma, le parole: "il dispositivo" sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza»; c) all'articolo 207, secondo comma, le parole: "che le sottoscrive" sono soppresse.

Art. 46 - Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53

1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: "ovvero a mezzo di posta elettronica certificata" sono soppresse; 2) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata»;

b) all'articolo 3-*bis*, comma 5, la lettera b) è soppressa;

c) all'articolo 7 dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: «4-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata»;

d) all'articolo 10, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-*bis* il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non è dovuto».

2. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-*bis*. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa».

Art. 47 - Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione

1. All'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo periodo, le parole: "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2014».

Art. 48 - Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche

1. All'articolo 530 del codice di procedura civile, il sesto comma è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 49 - Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16, comma 1-*bis*, ultimo periodo, dopo le parole: "atto difensivo" sono aggiunte le seguenti: «nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni»; b) all'articolo 17, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-*bis*. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria».

2. All'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio».

Art. 50 - Ufficio per il processo

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 16-*septies* è inserito il

seguente: «ART. 16-*octies* (Ufficio per il processo) 1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate "ufficio per il processo", mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 *ter* e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "tribunali ordinari," sono inserite le seguenti: «le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari»; b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: « 11-*bis*. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio».

Art. 51 - Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica

1. All'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno tre ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate».

2. All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati

del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza».

Art. 52 - Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16-*bis* dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente: «9-*bis*. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»; b) dopo l'articolo 16-*quinquies* è inserito il seguente: «ART. 16-*sexies* (Domicilio digitale) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia». 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 40, dopo il comma 1-*ter* sono aggiunti i seguenti: «1-*quater*. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi. 1-*quinquies*. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 9-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»; b) all'articolo 268, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 9-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»; c)

all'articolo 269, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.».

Art. 53 - Norma di copertura finanziaria

1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole: «euro 37» sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»; b) all'articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole: «euro 85» sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»; c) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 206» sono sostituite dalle seguenti: «euro 237 »; d) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 450» sono sostituite dalle seguenti: «euro 518 »; e) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 660» sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»; f) all'articolo 13; comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»; g) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»; h) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168»; i) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono sostituite dalle seguenti: «euro 851».

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, all'aumento del contributo unificato di cui al medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 54 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**ELENCO DOSSIER PUBBLICATI DALL'UFFICIO STUDI
AL 3 LUGLIO 2014**

*I dossier sono reperibili sul sito web del Consiglio nazionale forense,
al seguente indirizzo:*

<http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/pubblicazioni/studi-e-ricerche.html>

Dossier n. **1/2011** - Gli avvocati italiani per la ripresa. Giustizia civile ed economia - 15 luglio 2011;

Dossier n. **2/2011** - Gli avvocati italiani per la ripresa. Giustizia civile ed economia. II edizione riveduta ed ampliata - 26 luglio 2011;

Dossier n. **3/2011** - La manovra economica 2011 (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Elementi di interesse per la professione forense - 26 luglio 2011;

Dossier n. **4/2011** - La manovra economica *bis* 2011 (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148). Cosa cambia per l'avvocato - 6 ottobre 2011;

Dossier n. **5/2011** - Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69). Sintesi dei contenuti, norme e disposizioni richiamate - 3 novembre 2011;

Dossier n. **6/2011** - Professione, giustizia e crisi. Incontro con le componenti dell'Avvocatura. Il maxiemendamento al ddl A.S. 2968-2969 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)". Testo depositato al Senato il 9 novembre 2011 - 12 novembre 2011;

Dossier n. **7/2011** - Professione, giustizia e crisi. La legge di stabilità per il 2012. Le norme della legge 12 novembre 2011, n. 183, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" - 24 novembre 2011;

Dossier n. **8/2011** - Il decreto "Salva Italia" (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). L'impatto sulle professioni - 27 dicembre 2011;

Dossier n. **1/2012** - Il decreto-legge 22 gennaio 2012, n. 212 (disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile). Le osservazioni dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - 4 gennaio 2012;

Dossier n. **2/2012** - Legge 17 febbraio 2012, n. 9. Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. Le osservazioni dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - 21 febbraio 2012;

Dossier n. **3/2012** - Congresso Nazionale Forense Straordinario. Raccolta dei materiali congressuali a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - 12 marzo 2012;

Dossier n. **4/2012** - VII Congresso di aggiornamento giuridico forense. Materiali raccolti per la relazione inaugurale a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - 15 marzo 2012;

Dossier n. **5/2012** - Responsabilità civile dei magistrati. Art. 25 del Disegno Legge n. 3129. Dossier di documentazione e analisi a cura del Consiglio nazionale forense - 19 Marzo 2012;

Dossier n. **6/2012** - Le professioni regolamentate nel decreto "Cresci Italia". Abrogazione delle tariffe, "parametri", compenso, preventivo e tirocinio. Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e la legge di conversione. Dossier di documentazione e analisi a cura del dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - 22 marzo 2012.

Dossier n. **7/2012** - Attualità normative - Riforma delle professioni - Parametri - Il filtro in Appello - (*gli approfondimenti dell'ufficio studi*) - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - 4 settembre 2012.

Dossier n. **8/2012** - La conclusione dei lavori parlamentari sulla riforma forense - Seminario di studi - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Sala del Refettorio, Via del Seminario, 76 - Roma, 4 ottobre 2012.

Dossier n. **9/2012** - Professioni e Concorrenza - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Roma, 3 ottobre 2012.

Dossier n. **10/2012** - Parametri - Seminario di lavoro con gli Ordini - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Borgo Santo Spirito n. 80, Sala PIO X, Roma, 19 ottobre 2012.

Dossier n. **11/2012** - Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali - Seminario di lavoro con gli Ordini - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Borgo Santo Spirito n. 80, Sala PIO X, Roma, 19 ottobre 2012.

Dossier n. **12/2012** - Geografia giudiziaria - Seminario di lavoro con gli Ordini - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Borgo Santo Spirito n. 80, Sala PIO X, Roma, 19 ottobre 2012.

Dossier n. **13/2012** - La riforma forense - Seminario di lavoro con gli Ordini - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Borgo Santo Spirito n. 80, Sala PIO X, Roma, 19 ottobre 2012.

Dossier n. **14/2012** - La mediazione e l'Avvocatura italiana (D.Lgs. n. 28/2010) - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Roma-Parigi, 7-8 novembre 2012.

Dossier n. **15/2012** - Camere arbitrali presso i Consigli degli Ordini - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Roma, 14 dicembre 2012.

Dossier n. **1/2013** - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Roma, 22 gennaio 2013.

Dossier n. **2/2013** - Le prime bozze dei provvedimenti attuativi della riforma (L. n. 247/2012) - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Roma, 19 aprile 2013.

Dossier n. **3/2013** - CNF n. 2-R-2013. Regolamento per le modalità di accesso allo Sportello per il cittadino - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Roma, 19 aprile 2013.

Dossier n. **4/2013** - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense - Stato dei lavori attuativi e aggiornamenti in materia di geografia giudiziaria - Incontro con le componenti dell'avvocatura - Dossier di documentazione a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Roma, 4 maggio 2013.

Dossier n. **5/2013** - Tematiche istituzionali di attualità - Incontro tra il Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri e il Presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa - Roma, 21 maggio 2013.

Dossier n. **6/2013** - Il decreto legge del "fare". Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia - Roma, 16 luglio 2013.

Dossier n. **7/2013** - Aggiornamenti in materia di geografia giudiziaria - Incontro con le componenti dell'Avvocatura - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Roma, 13 settembre 2013.

Dossier n. **8/2013** - Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario - Proposte di legge A.C. 259 (Fucci), A.C. 262 (Fucci), A.C. 1312 (Grillo), A.C. 1324 Calabrò), A.C. 1581 (Vargiu) - Audizione presso la Commissione permanente XII (Affari sociali) - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Roma, 13 novembre 2013.

Dossier n. **9/2013** - La bozza di D.M. Ministero della Giustizia in materia di parametri. Le osservazioni dei Consigli dell'Ordine, delle Unioni e delle associazioni. Le elaborazioni dell'Ufficio studi. Il parere del Consiglio nazionale forense - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Roma, 22 novembre 2013.

Dossier n. **10/2013** - Provvedimenti di attuazione della riforma dell'ordinamento della professione forense (L. 247/12). Seduta amministrativa del 12-13 dicembre 2013 - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Roma, 11 dicembre 2013.

Dossier n. **11/2013** - Le proposte del Consiglio Nazionale Forense di semplificazione e razionalizzazione del sistema giudiziario civile - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Roma, 13 dicembre 2013.

Dossier n. **1/2014** - Avvocati stabiliti e abuso del diritto dell'Unione europea: la raccolta dati dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Dossier

di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Roma, 9 gennaio 2014.

Dossier n. **2/2014** - Nuovo codice deontologico forense - Bozza del nuovo codice deontologico, osservazioni pervenute e relazione della Commissione deontologica - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Roma, 9 gennaio 2014.

Dossier n. **3/2014** - Regolamento sulle specializzazioni - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Roma, 28 gennaio 2014.

Dossier n. **4/2014** - Le fonti normative e gli atti ufficiali in materia di istituzione e attività della Scuola Superiore della Magistratura - Dossier di documentazione a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Roma, 5 febbraio 2014.

Dossier n. **5/2014** - Codice deontologico forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014). Presentazione ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine e alle altre componenti dell'Avvocatura - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Roma, 19 febbraio 2014.

Dossier n. **6/2014** - Provvedimenti di attuazione della riforma dell'ordinamento della professione forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247). "Tavoli" dell'Avvocatura presso il CNF e "tavoli" ministeriali. Resoconto degli incontri dei gruppi di lavoro, materiali pervenuti e posizione del Consiglio Nazionale Forense - Dossier di documentazione a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Roma, 29 maggio 2014.

Dossier n. **7/2014** - Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Audizione del Consiglio Nazionale Forense. Palazzo San Macuto, via del Seminario 76 - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Roma, 4 giugno 2014.

Dossier n. **8/2014** - Osservatorio Nazionale permanente sull'esercizio della giurisdizione. Prima riunione - Avvocatura dello Stato, sala Vanvitelli, Via dei Portoghesi 12 - Roma 6 giugno 2014 - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Roma, 6 giugno 2014.

**UFFICIO STUDI
COMPOSIZIONE**

Ubaldo Perfetti

*(Vice Presidente Consiglio Nazionale Forense e Consigliere
Delegato all'Ufficio Studi)*

Giuseppe Colavitti

(Coordinatore)

Gianluca Bertolotti

Carlo Bonzano

Marina Chiarelli

Nicola Cirillo

Riccardo Maria Cremonini

Stefania Gentile

Silvia Izzo

Francesca Mesiti

Francesca Romani

Angelo Schillaci